

Rep. n. _____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CITTÁ DI SCAFATI

(Prov. di Salerno)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI

SORVEGLIANZA SANITARIA PER ACSE SPA (CIG: 6651065876)

**L'anno 2016. il mese di il giorno ... con la presente scrittura
notarile informatica
tra**

la Società A.C.S.E. S.p.A, con sede legale in Scafati (SA), via Melchiade

c/o casa Comunale, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al

n.29153/2000 del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita Iva n.

03636380655, nella persona del Direttore Generale Ing. Salvatore De Vivo

domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, in Scafati

alla in Via Diaz 100, giusto i poteri conferiti dal Consiglio di

Amministrazione in data 02.10.2014 e del di seguito

indicata come "Committente", da una parte

e

la dittal , con sede legale in via, ... –

....., iscritta presso la Camera di Commercio di, al

n° REA, partita IVA.C.F., nella

persona del Sig., nato a il

....., e residente in alla via, ..., in

qualità di rappresentante legale dell'Impresa, che elegge domicilio per le

comunicazioni: via,,tel.

.....e fax:, email:

	seguito indicata come "Appaltatore", dall'altra parte.	
	si conviene quanto segue:	
	Art. 1 – Premessa –	
	Le premesse costituiscono patto.	
	L'appaltatore è risultato aggiudicatario della gara aperta (CIG:	
	6651065876), ai sensi dell'art. 55 del DLgs 163/2006, esperita il	
L'aggiudicazione e' avvenuta col criterio del minor prezzo,	
	rispetto a quello posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari, ai	
	sensi dell'art. 95, comma 4 del DLgs 50/2016, giusta determina di	
	aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di A.C.S.E. del–	
	prot....., per il servizio di	
	
	L'aggiudicazione a favore dell'appaltatore è stata dichiarata efficace con	
	determina del Direttore Generale prot. n° del Non risulta	
	pervenuta agli atti di questa società ricorso avverso l'aggiudicazione	
	definitiva ed il termine dilatorio, non applicabile alla fattispecie, è scaduto, ai	
	sensi, rispettivamente, dei commi 9 e 10 dell'art. 32 del DLgs 50/2016.	
	Art. 2 - Oggetto –	
	Il servizio di che trattasi è svolto con le seguenti prestazioni minime:	
	<ul style="list-style-type: none"> • fornitura ad ACSE Spa delle prestazioni professionali di un medico competente, in possesso dei requisiti previsti dal DLgs 81/08; • prestare tutte le visite mediche, i prelievi per gli esami di laboratorio, le visite specialistiche, anche con specifica strumentazione, ordinariamente trasportabile, presso la sede di ACSE Spa e/o in una sede terza ad indicarsi. Sottoporre a visita periodica tutti i lavoratori dipendenti, espletare nuove visite nel caso di cambio di mansione e/o nuove assunzioni; • redazione dei giudizi di idoneità al lavoro relativamente alla mansione specifica ovvero inidoneità o idoneità parziale indicando anche le mansioni alternative a cui potrebbe essere adibito un dipendente non idoneo e/o parzialmente idoneo; • promuovere e gestire un protocollo di sorveglianza sanitaria per i dipendenti sulla scorta delle mansioni, della tipologia di lavoro, dello stato di salute e dei fattori di rischio endogeni ed esogeni; • visionare il Documento di Valutazione dei Rischi e proporre eventuali modifiche ed 	

- integrazioni o adeguamenti;
- partecipare alle riunioni previste dal DLgs 81/08;
- sottoporre ad eventuali visite integrative gli operatori, su specifica richiesta del RSPP, ove si verificano le condizioni di un cambiamento di mansione, cambiamento del ciclo operativo e/o di una sospetta sopravvenuta inidoneità totale o parziale alla mansione espletata;
- verifica tesserini vaccinali e, se del caso, organizzazione e somministrazione intero ciclo vaccinale antitetanico (tre somministrazioni) e antiepatite B (due somministrazioni).

Le attività sopra descritte dovranno riguardare l'intero e potenziale organico di ACSE Spa, stimato per la maggior parte del periodo di efficacia dell'affidamento in 93 unità tra dipendenti a tempo indeterminato, determinato part-time, determinato full time, in somministrazione lavoro, co.co.pro., ecc.

Le visite mediche periodiche dovranno essere diversificate in funzione delle diverse mansioni svolte dal personale dipendente e dovranno, al minimo, prevedere:

Personale/mansioni	Visite ed esami
Impiegati	Visita medica annuale con giudizio di idoneità alla mansione specifica. Esame audiometrico, esame spirometrico, ECG. Visita oculistica (Visiotest) - cadenza biennale .
	Esami ematochimici (cadenza biennale): urine, glicemia, creatinina, transaminasi (Got - Gpt), emocromocitometrico,
Operai (Igiene Urbana, Meccanici, Necrofori, ecc.)	Visita medica annuale con giudizio di idoneità alla mansione specifica. Esame audiometrico, esame spirometrico, ECG. Visita oculistica (Visiotest) - Esami ematochimici (cadenza annuale): urine, glicemia, creatinina, transaminasi (Got - Gpt), emocromocitometrico, Hbsab quant, Hcv
Autisti	Visita medica annuale con giudizio di idoneità alla mansione specifica. Esame audiometrico, esame spirometrico, ECG. Visita oculistica (Visiotest) - Esami ematochimici (cadenza annuale): urine, glicemia, creatinina, transaminasi (Got - Gpt), emocromocitometrico, Hbsab quant, Hcv.
	Test tossicologici: oppiacei, cocaina, anfetamine, metanfetamine, MDMA, Metadone, cannabinoidi

Sul presente servizio non è riconosciuto il diritto di privativa.

Art. 3 – Durata del contratto –

Il contratto avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dalla data della lettera di commessa. Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Dlgs 50/2016 ricorrendo agli estremi della tutela dell'interesse pubblico.
La durata del contratto può essere inferiore a quella prevista nel caso in

cui il committente non risulti più affidatario del servizio del ciclo dei rifiuti, ovvero per esaurimento dell'importo contrattuale. Viceversa la durata può essere superiore a quella prevista ove mai non si esaurisca l'importo contrattuale nei termini indicati, nei limiti di un ulteriore anno, trascorso il quale l'appaltatore potrà ritenersi svincolato dall'obbligo del servizio. In questo caso il committente procederà ad inviare una semplice comunicazione all'appaltatore il quale non potrà rivendicare alcun indennizzo per anticipata o posticipata conclusione del contratto.

E' vietato il rinnovo tacito, è ammessa la proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, co. 11 del DLgs 163/06.

Art. 4 - Corrispettivo –

L'importo stabilito per il servizio di fornitura oggetto del presente contratto, è di € (euro) esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972, oltre gli oneri per la sicurezza (DUVRI) calcolati in € 250,00 oltre IVA.

L'appalto è a misura.

Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo –

Il corrispettivo di cui al precedente art.4 sarà pagato entro 90 giorni d.f. f.m. a seguito emissione di fattura trimestrale, previo riscontro e verifica della regolare esecuzione del servizio reso e del relativo controllo contabile, da parte del direttore di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 111 del DLgs 50/2016 (DPR 207/2010 in regime transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 17 del DLgs 50/2016).

Se le cause di non esecuzione del servizio, anche parziale, sono di forza maggiore, e/o di calamità pubblica, non imputabili al committente, esso si intende non reso e nulla e' dovuto all'appaltatore, che dovrà riprendere lo stesso non appena possibile.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati a parte in due tranches uguali alla fine di ogni anno di servizio.

Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per legge.

Art. 6- Garanzie

L'appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art.

113 del DLgs 163/2006, n della società

..... di del ...% (ribasso offerto del%)

	dell'importo di €, dimezzato, decorrente dal al	
	La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	Il committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 2 (Oggetto) e art. 8 (Risoluzione del contratto (art. 108 del dlgs 50/2016))	
	Art. 7- Penalità –	
	In caso di ritardato o inefficiente servizio verrà applicata una penale, in misura giornaliera, di: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zero virgola cinque per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso parzialmente; ○ Un per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso con un ritardo di 24 ore. 	
	Complessivamente comunque l'importo della penale non deve superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010 (Regime transitorio).	
	Art. 8 – Risoluzione del contratto (art. 108 del dlgs 50/2016)	
	A. Il contratto può risolversi di diritto, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del DLgs 50/2016, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:	
	a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del codice;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del codice, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo e successive condizioni riportate dalla norma;	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura dell'appalto;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai	

		sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.	
	B. Il contratto deve risolversi di diritto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del codice, se durante il suo periodo di efficacia si verificano uno o più dei seguenti casi:		
	a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;		
	b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice;		
	c) l'appaltatore assumendo l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, effettui transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni oggetto del presente appalto.		
	d) nella circostanza prevista dall'art. 1, co. 7 del DL 06.07.2012 n° 95 così come convertito dalla L. 07.08.2012 n° 135 e a recesso nella ricorrenza prevista dal co. 13 della medesima norma (riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle procedure);		
	e) siano violati gli obblighi derivanti dal Regolamento interno recante il codice di comportamento dei dipendenti del committente, in vigore dal 19.12.2014, ai sensi dell'art. 2, lett. e) del suddetto atto.		
	C. Il contratto può risolversi per inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del codice, se durante il suo periodo di efficacia:		
	a) il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Segue una particolare procedura prevista dalla stessa norma.		
	Per quanto non riportato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 del codice.		
	Art. 9 - Responsabilità per danni –		
	L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato a cose e/o persone per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Il committente resta		
	completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed eventuali		
	divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di rivalersi nei		
	confronti del committente.		
	Art. 10 – Cessione –		

	L'Appaltatore non può cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza l'autorizzazione del Committente.	
	Art. 11 – Prezzi unitari – Revisione prezzi	
	Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dalla offerta della ditta aggiudicataria. Essi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione, per nessun motivo che l'appaltatore dovesse addurre per il primo anno dell'appalto. Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in corso d'opera tale che i prezzi unitari offerti ed aggiudicati non dovessero ricomprendere più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno tra le parti nuovi prezzi.	
	L'eventuale revisione dei prezzi è effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1467 e 1664 c.c.	
	Il sistema di revisione dei prezzi è applicabile solo dopo il primo anno solare di vigenza del contratto. In mancanza della pubblicazione dei prezzari ufficiali previsti dalle norme vigenti nel settore degli appalti pubblici, la revisione dei prezzi è operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.	
	Art. 12 - Varianti	
	A.C.S.E. S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 12 del DLgs 50/2016, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre il servizio entro la percentuale del 20% dell'importo di aggiudicazione per tutta la durata dell'appalto, con l'obbligo dell'aggiudicatario di praticare le stesse condizioni del contratto aggiudicato. Oltre detto limite, la ditta può dichiarare la propria indisponibilità all'estensione.	
	L'importo contrattuale stimato al precedente art. 3 può variare in base alla variabilità dei fattori che concorrono alla sua determinazione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • quantità; • durata dell'appalto; • eventuali prestazioni straordinarie non previste inizialmente e richieste per motivi urgenti e/o contingenti. 	
	Le eventuali somme non spese saranno considerate economie di gestione sulle quali l'appaltatore non può esercitare alcun diritto.	
	Art. 13 – Personale –	
	L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a favore dei propri dipendenti e si impegna ad osservare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza previsti per legge. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti	

	collettivi nazionali di lavoro in vigore per tutto il periodo di durata	
	dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a collaborare con il committente per la	
	formazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da	
	Interferenza) di cui all'art. 26 del DLgs 81/2008, il quale sottoscritto dalle	
	parti è allegato al presente contratto, nonché a tutto quanto la stessa norma	
	pone a carico dell'appaltatore. Il committente non assume alcun obbligo nei	
	confronti dei dipendenti dell'appaltatore o di altro personale a qualunque	
	titolo coinvolto nell'appalto, né durante e né a conclusione dell'appalto stesso.	
	Art. 14 - Controversie –	
	Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla	
	competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.	
	Art. 15- Oneri e spese –	
	Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio, avente per oggetto	
	la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a	
	registrazione a tassa fissa, in caso d'uso e le spese conseguenti tutte, nessuna	
	esclusa, ivi compresa quella della pubblicità sulla GURI, ai sensi dell'art. 216,	
	comm11 del DLgs 50/2016, saranno a carico della ditta aggiudicataria.	
	Art. 16 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
	della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del	
	DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del	
	contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù	
	dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per	
	la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per	

[illegible]